

POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

1. Premessa

Migliora S.r.l. (di seguito, anche il “**Gestore**” o la “**Società**” o la “**Migliora**”) applica e mantiene una Politica di gestione dei conflitti di interesse (di seguito, anche, la “**Politica**”) elaborata tenuto conto della natura, dimensioni e complessità della propria attività e delle circostanze di cui è o dovrebbe essere a conoscenza e che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività nonché dalle attività svolte dai Soggetti Rilevanti, come di seguito definiti.

La Società, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento (UE) 2020/1503:

- non partecipa ad alcuna offerta di crowdfunding sul portale;
- non accetta come titolari di progetti in relazione ai servizi di crowdfunding offerti sulla loro piattaforma di crowdfunding nessuno dei seguenti soggetti:
 - a) i partecipanti al capitale che detengono il 20%, o più, del capitale azionario o dei diritti di voto della Società;
 - b) i dirigenti o dipendenti della Società;
 - c) qualsiasi persona fisica o giuridica collegata a tali azionisti, dirigenti o dipendenti da un legame di controllo quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 35), lettera b), della direttiva 2014/65/UE.

Laddove la Società dovesse accettare quali investitori nei progetti di crowdfunding offerti sul portale una delle persone di cui alle lettere a), b) e c) che precedono:

- lo comunica tempestivamente e integralmente sul portale, includendo le informazioni sui progetti specifici di crowdfunding in cui si è investito, e provvede ad assicurare che tali investimenti siano effettuati alle stesse condizioni di quelli di altri investitori e che tali persone non godano di trattamenti preferenziali o di accesso privilegiato alle informazioni;
- prevede e applica norme interne efficaci al fine di evitare conflitti di interesse;
- adotta tutte le misure opportune per evitare, individuare, gestire e comunicare i conflitti di interesse tra i fornitori di servizi di crowdfunding stessi, i loro partecipanti al capitale, dirigenti o dipendenti, o qualsiasi persona fisica o giuridica collegata a questi da un legame di controllo, quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 35), lettera b), della Direttiva 2014/65/UE (“MiFID II”), da un lato, e i loro clienti, dall’altro, o tra un cliente e l’altro;
- comunica ai propri clienti la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse e le misure adottate per attenuarli.

Con il termine “Soggetti Rilevanti” si intendono i soggetti appartenenti a una delle seguenti categorie:

- a) i membri degli organi aziendali;
- b) i soci che detengono una partecipazione rilevante nel capitale della Società (superiore al 20%);
- c) i dirigenti;
- d) i dipendenti;
- e) i collaboratori ed i consulenti esterni di volta in volta individuati dalla Società;

f) i parenti ed affini dei soggetti rilevanti individuati nella presente Politica.

La Società ha, inoltre, previsto di valorizzare nella presente Politica anche i potenziali conflitti di interesse riguardanti i parenti ed affini dei vari Soggetti Rilevanti sopra individuati.

Con il termine "parti correlate" si intende il significato attribuito a detta espressione sulla base del Regolamento Consob sulle operazioni con parti correlate n. 17221 del 12.3.2010 e s.m.i.

2. Adozione e revisione della Politica

La Politica di gestione dei conflitti di interesse è stata adottata dall'Organo Amministrativo della Società e il contenuto della Politica è sottoposto a revisione con periodicità annuale, ovvero al verificarsi di circostanze rilevanti che ne richiedano una modifica e/o integrazione, affinché l'identificazione delle circostanze che generano o potrebbero generare dei conflitti di interesse sia costantemente aggiornata, anche per tenere conto dei cambiamenti dell'assetto organizzativo della Società e dei servizi dalla stessa prestati e affinché sia mantenuto elevato il presidio delle soluzioni individuate per la mitigazione dei conflitti di interesse rilevati.

3. Obiettivi della presente Politica

La Politica per la gestione dei conflitti di interesse della Società ha l'obiettivo di:

- individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse idoneo a ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti;
- descrivere le procedure e le misure organizzative adottate al fine di gestire tali conflitti di interesse.

Solo quando le procedure e le misure elaborate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi degli investitori sia evitato, la Società, come misura estrema, comunica chiaramente agli stessi la natura generale e/o le fonti di tali conflitti e le misure adottate per mitigare i relativi rischi.

L'eccessivo ricorso da parte della Società a tali comunicazioni agli investitori sarà considerato dalla Società stessa una carenza della Politica sui conflitti di interesse.

4. Conflitti di interesse nella prestazione dei servizi

Di seguito sono descritte le circostanze che generano o potrebbero generare situazioni di conflitti di interesse idonee a ledere gravemente gli interessi di uno o più società emittenti di capitale di rischio (di seguito l'"**Offerente/i**") e/o investitori e che potrebbero insorgere tra la Società e/o i Soggetti Rilevanti e/o con l'Offerente e/o gli investitori o tra l'Offerente stesso e/o gli investitori stessi, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento.

In via generale i dipendenti, i membri degli organi sociali e, in genere, coloro che operano in nome e per conto della Società devono evitare ogni possibile situazione di conflitto di interessi.

Al fine di escludere rischi di potenziali conflitti di interesse in relazione alla propria attività di impresa e ai servizi offerti, la Società:

- a) non presta in alcun modo consulenza di carattere finanziario all'investitore, né raccomandazioni o sollecitazioni più o meno esplicite alla sottoscrizione degli strumenti finanziari esposti;
- b) non detiene direttamente o indirettamente strumenti finanziari collegabili o riferibili alle Offerenti nella preventiva fase di approfondimento istruttorio dell'offerta e durante la fase di raccolta tramite il portale della Società;
- c) non è coinvolta nella negoziazione sul controvalore delle quote di capitale offerte, in quanto esso è prestabilito e fissato dalle Offerenti stesse in sede deliberativa dei competenti organi interni;
- d) in modo sistematico e per singola offerta, nella preventiva fase di approfondimento istruttorio della stessa e, successivamente, nella fase di pubblicazione dell'offerta verifica se un proprio Soggetto Rilevante o una parte ad esso correlata:
 - possiede direttamente o indirettamente una partecipazione al capitale delle Offerente, stock-option o altro patto in base al quale potrà in futuro acquistare una partecipazione nel capitale della Offerente;
 - ha svolto o svolge una prestazione lavorativa a favore dell'Offerente che non sia stata ancora pagata, in tutto o in parte, al momento della presentazione dell'offerta;
 - ha ricevuto una proposta per una prestazione lavorativa (ad eccezione della commissione da ricevere in base al buon esito dell'operazione di crowdfunding), subordinata al buon esito dell'offerta da presentare sul portale o comunque retribuita anche grazie ai capitali raccolti tramite l'offerta.

Le situazioni di cui alla lettera d) sono automaticamente considerate di conflitto di interessi e al riguardo, qualora dovessero configurarsi, la Società si asterrà dalla pubblicazione della relativa offerta.

A titolo esemplificativo, ma non limitativo o esaustivo, si indicano altre situazioni che possono provocare un conflitto di interessi con possibili soluzioni del conflitto:

ESEMPIO DI CONFLITTO	POSSIBILE SOLUZIONE
1) partecipare a decisioni che riguardano affari con soggetti con cui il dipendente o un familiare stretto del dipendente abbia interessi oppure da cui potrebbe derivare un interesse personale;	Isolare il dipendente da ogni relazione con il cliente in questione, se tale isolamento determina il venir meno della situazione di conflitto di interessi, oppure rinunciare alla relazione con il cliente.
2) uso del nome della Società per usufruire di vantaggi personali;	Effettuare comunicazioni dirette ai soggetti coinvolti, rettificando il ruolo della Società e la

	volontà di non essere coinvolta con situazioni personali di alcun tipo.
3) proporre o accettare accordi da cui possano derivare vantaggi personali;	Escludere qualsiasi vantaggio personale di coloro che operano nell'interesse della Società, effettuare richiami disciplinari, ove possibile. In caso non sia possibile evitare la situazione di conflitto, rinunciare al cliente o all'operazione.
4) ricezione da parte dei Soggetti Rilevanti di doni o manifestazioni di ospitalità non di modico valore che potrebbe influire sulla corretta prestazione dei servizi;	Prevedere l'obbligo di non accettare e/o restituire doni; prevedere sanzioni disciplinari per il personale inadempiente.
5) compiere atti, stipulare accordi ed in genere tenere qualsivoglia comportamento che possa, direttamente o indirettamente, causare alla Società, un danno, anche in termini di immagine e/o credibilità sul mercato;	Ove l'atto sia già stato compiuto, prevedere sanzioni disciplinari serie per il personale che ha compiuto gli atti in questione.
6) confliggere con l'interesse della Società, influenzando l'autonomia decisionale di altro soggetto demandato a definire rapporti commerciali con o per la Società;	Ove l'atto sia già stato compiuto, prevedere sanzioni disciplinari serie per il personale che ha compiuto gli atti in questione.
7) parenti e affini dei Soggetti Rilevanti come offerenti o investitori della Società	Il Soggetto Rilevante se viene a conoscenza che un proprio parente o affine decida di presentare un offerta sul Portale e/o investire in un progetto pubblicato sulla piattaforma deve dichiararlo alla Società; la decisione in merito verrà presa a insindacabile giudizio del CdA della Società che si esprime con proprio parere positivo. Nel caso in cui un parente o affine di uno dei membri del CdA dovesse entrare in contatto con il portale come Offerente, nella decisione in merito alla pubblicazione dell'offerta sul portale, il Consigliere coinvolto si asterrà dal fornire il proprio parere.

Sotto un profilo prettamente operativo, la Società considera come potenziali situazioni di conflitto di interesse, le circostanze nelle quali la Società o un Soggetto Rilevante:

- possa realizzare un guadagno finanziario ovvero evitare una perdita finanziaria, in danno degli investitori e/o degli Offerenti;
- possa realizzare un guadagno finanziario, a titolo esemplificativo entrando nel capitale sociale dell'Offerente, oppure acquisendo diritti di opzione o altri strumenti finanziari che diano diritto di acquisire quote di capitale dell'Offerente;
- sia portatore, in relazione al risultato dell'attività svolta dalla Società, di un interesse contrario e/o diverso da quello degli investitori e/o degli Offerenti;
- abbia un qualsiasi incentivo a privilegiare alcuni investitori e/od Offerenti rispetto ad altri;

- e) sia legato da rapporti di stretta e diretta parentela con un soggetto rilevante dell'Offerente;
- f) svolga la medesima attività dell'Investitore;
- g) riceva o possa ricevere da una persona diversa dall'investitore, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

Inoltre, sempre sotto un profilo operativo si rappresenta che laddove la Società dovesse prestare servizi accessori, fermo quanto indicato in precedenza e che tale attività attiene esclusivamente ad aspetti di natura formale che non attengono al processo di selezione delle offerte che, invece, viene svolto sempre preventivamente e, in ogni caso, il titolare del progetto potrà valutare, in piena libertà, se avvalersene o meno.

Si riportano, di seguito, i presidi adottati dalla Società al fine di garantire l'imparzialità del giudizio ed evitare possibili conflitti di interesse:

1. al fine di evitare un conflitto di interessi tra l'offerta il cui set documentale o parte dello stesso viene redatto dai componenti del Team, che saranno principalmente deputati a svolgere tali servizi accessori, e le offerte trasmesse con un set documentale già completo, si segnala che il Team verrà escluso dall'iter di selezione e si occuperà unicamente della redazione dell'appena citata documentazione senza entrare nel merito della fattibilità o, in generale, potendo esprimere giudizi sulla valutazione del progetto, garantendo in tal modo che la successiva fase di valutazione, svolta dal Team Specialist, e, da ultimo, dal Consiglio di Amministrazione mantenga il carattere dell'imparzialità e dell'oggettività;
2. qualora si generasse un conflitto di interesse tra l'offerta il cui set documentale o parte dello stesso è stato redatto dal Team e le offerte trasmesse con un set documentale già completo, si rappresenta che qualora un progetto, il cui set documentale non è stato redatto dal Team, fosse ritenuto più rispondente ai trend presenti in quel dato momento sul mercato, a parità di condizioni, verrà preferito e quindi pubblicato sul portale rispetto ad un progetto il cui set documentale è stato redatto dal Team;
3. data la situazione di possibile conflitto di interesse in tale contesto, al fine di porre in essere un ulteriore presidio e tutelare quanto più possibile gli investitori, si avvarrà di volta in volta della consulenza esterna di un soggetto esterno indipendente, di volta in volta individuato dal Consiglio di Amministrazione della Società nel caso di specie, dotato dei requisiti di professionalità ed autorevolezza al fine di esprimere un parere necessario avente carattere vincolante per il prosieguo del rapporto con l'offerente e la conseguente pubblicazione sul portale dell'offerta; in caso di parere negativo, infatti, la Società si asterrà dal proseguire le interlocuzioni con l'offerente e dal pubblicare la relativa offerta sul portale. Nel caso di specie, la Società prevede che non possano essere contattati dei consulenti esterni che non possiedano determinati requisiti di indipendenza e nell'interesse degli investitori devono essere segnalati almeno due nominativi di professionisti o società di consulenza che abbiano maturato esperienze significative nell'attività in questione;
4. la Società, come ulteriore misura di mitigazione dei conflitti di interesse, nel caso in cui l'offerente abbia deciso di avvalersi dei servizi accessori, ha previsto che il peso del

parametro oggettivo relativo alla tipologia di attività oggetto del servizio accessorio (es. redazione del business plan) venga abbattuto di un coefficiente pari al 50%.

In considerazione della loro oggettiva illiceità, sono escluse dalla presente Politica le circostanze che possono in astratto costituire un conflitto di interesse nei confronti delle Offerente e/o degli investitori, ma che si configurano altresì come condotte illecite in quanto vietate da specifiche norme di legge e/o regolamentari.

5. Modalità di selezione delle offerte al fine di evitare possibili conflitti di interesse

La selezione delle Offerte che verranno pubblicate dalla Società sul portale viene effettuata attraverso una prima fase istruttoria e di valutazione alla quale segue una fase di selezione che si basa seguendo accuratamente alcuni parametri oggettivi preventivamente stabiliti dalla Società.

Più in particolare, la Società, posto che la prestazione degli eventuali servizi accessori da parte della Società nei confronti degli Offerenti non costituisce parametro di preferenza, selezionerà le offerte sulla base dei seguenti parametri oggettivi, definiti ed assegnati preventivamente dal Consiglio di Amministrazione della Società, al fine di evitare qualsiasi tipo di scelta discrezionale e mantenere un grado di assoluta imparzialità nel processo di selezione delle offerte.

Con riferimento alle offerte che verranno pubblicate nella sezione del portale dedicata all'equity verranno presi in considerazione i seguenti parametri oggettivi:

- completezza del set documentale richiesto dalla normativa di settore presentato dall'Offerente;
- grado di esperienza degli Offerenti in materia di crowdfunding;
- fattibilità e qualità del business plan proposto dall'Offerente;
- selezione delle offerte che attengono a settori più appetibili in base ai trend di mercato.

Con riguardo, invece, alla selezione delle offerte aventi ad oggetto titoli di debito e obbligazioni, la Società, prenderà in considerazione i seguenti parametri oggettivi:

- completezza del set documentale richiesto dalla normativa di settore presentato dall'Offerente;
- grado di esperienza degli Offerenti in materia di crowdfunding;
- fattibilità e qualità del business plan proposto dall'Offerente;
- selezione delle Offerte che attengono a settori più appetibili in base ai trend di mercato;
- situazione attuale di bilancio dell'Offerente;
- grado di solvibilità dell'Offerente;
- eventuale rating e relativo punteggio.

La Società, anche al fine di evitare qualsiasi conflitto di interessi, rappresenta che la selezione delle offerte avviene dunque tenendo in stretta considerazione le sopraccitate aree di riferimento alle quali il Consiglio di Amministrazione ha attribuito un sistema di pesi/punteggi.

Per quanto concerne le offerte aventi ad oggetto capitale di rischio, sono stati assegnati dal

Consiglio di Amministrazione i seguenti pesi/punteggi:

- completezza del set documentale richiesto dalla normativa di settore presentato
- dall'Offerente: 20%;
- grado di esperienza degli Offerenti in materia di crowdfunding: 20%;
- fattibilità e qualità del business plan proposto dall'Offerente: 30%;
- selezione delle Offerte che attengono ai settori economici più appetibili in base ai trend di mercato: 30%.

Nel processo di selezione ogni Offerente potrà dunque raggiungere un punteggio massimo pari a 100 al quale concorrono gli appena citati parametri oggettivi nelle percentuali poc' anzi individuate.

Dunque, la completezza del set documentale richiesto concorrerà al punteggio massimo ottenibile fino ad un massimo di 20 punti, il grado di esperienza fino ad un massimo di 20 punti, la fattibilità e la qualità del business plan fino ad un massimo di 30 punti e, infine, il trend di mercato fino ad un massimo di 30 punti.

Il progetto proposto da un Offerente per poter essere ammesso alla pubblicazione sul portale deve raggiungere un punteggio minimo pari a 60/100 e rispettare ulteriori requisiti:

- alla voce completezza del set documentale è necessario che si raggiunga un punteggio pari ad almeno 15 punti;
- alla fattibilità e qualità del business plan proposto dall'Offerente è necessario che si raggiunga un punteggio pari ad almeno 20 punti.

Con riferimento alla selezione delle offerte aventi ad oggetto titoli di debito ed obbligazioni, sono stati assegnati dal Consiglio di Amministrazione i seguenti pesi/punteggi:

- completezza del set documentale richiesto dalla normativa di settore presentato dall'Offerente 10%;
- grado di esperienza degli Offerenti in materia di crowdfunding 10%;
- fattibilità e qualità del business plan proposto dall'Offerente 15%;
- selezione delle Offerte che attengono a settori più appetibili in base ai trend di mercato 20%;
- situazione attuale di bilancio dell'Offerente 15%;
- grado di solvibilità dell'Offerente 20%;
- eventuale rating e relativo punteggio 10%.

Nel processo di selezione ogni Offerente potrà dunque raggiungere un punteggio massimo pari a 100 al quale concorrono gli appena citati pesi nelle percentuali poc' anzi individuate.

Dunque, la completezza del set documentale richiesto concorrerà al punteggio massimo ottenibile fino ad un massimo di 10 punti, il grado di esperienza fino ad un massimo di 10 punti, la fattibilità e la qualità del business plan fino ad un massimo di 15 punti, il trend di mercato fino ad un massimo di 20 punti, la situazione attuale di bilancio fino a un massimo di 15 punti, il grado di solvibilità fino a un massimo di 20 punti e la presenza o meno di un rating fino ad un massimo di 10 punti.

Il progetto proposto da un Offerente per poter essere ammesso alla pubblicazione sul portale deve raggiungere un punteggio minimo pari a 60/100 e rispettare ulteriori requisiti:

- alla voce completezza del set documentale è necessario che si raggiunga un punteggio pari almeno a 7 punti;
- alla voce fattibilità e qualità del business plan proposto dall'Offerente è necessario che si raggiunga un punteggio pari ad almeno 10 punti;
- alla voce situazione attuale di bilancio è necessario che si raggiunga un punteggio pari ad almeno 10 punti;
- infine, alla voce grado di solvibilità della società è necessario che si raggiunga un punteggio pari ad almeno 15 punti.

6. Segnalazione e gestione dei conflitti di interesse

I Soggetti Rilevanti che si trovino in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, devono darne immediata notizia al legale rappresentante della Società (in quanto Responsabile della tenuta del registro dei conflitti di interesse) il quale valuterà il comportamento da tenere.

Inoltre i dipendenti, i consulenti, i membri dell'Organo Amministrativo e, più in generale, tutti i soggetti che hanno accesso ad informazioni riservate, non accessibili al pubblico e tali da influenzare il valore delle quote di capitale e – più in generale - ogni altro titolo diffuso tra il pubblico, devono astenersi dall'utilizzare tali informazioni per la compravendita dei suddetti titoli, al fine di garantire la massima trasparenza del mercato.

Per quanto attiene l'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile, ogni amministratore deve comunicare agli altri amministratori di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. In tale caso la deliberazione dell'organo collegiale deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione.

7. Ruoli e responsabilità

Ogni Amministratore risponde dei danni derivati alla Società dalla sua azione od omissione, nonché dei danni che siano derivati alla società dall'utilizzo a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

L'intero Organo Amministrativo definisce e approva le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti di interessi e per rimediare ad eventuali carenze tali misure e procedure.

Ne verifica periodicamente assicurando che il sistema dei flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo.

Gli Amministratori attuano le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti di interessi definite dall'Organo Amministrativo e ne curano costantemente l'adeguatezza.

Gli Amministratori assicurano, inoltre, che le misure e le procedure adottate siano tempestivamente comunicate a tutti gli interessati.

L'intero Organo Amministrativo rileva eventuali irregolarità nella gestione e violazioni delle norme che disciplinano i conflitti di interesse e nel caso comunica quanto rilevato al legale rappresentante per l'adozione delle necessarie misure.

8. Registro dei conflitti di interesse

La Società ha istituito un apposito registro sulla gestione dei conflitti di interesse, il cui responsabile è il legale rappresentante della Società.

Le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti, vengono annotate, infatti, in un apposito registro riportante i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento interessati.

In particolare, viene specificato per ciascuna delle situazioni:

- natura ed estensione del conflitto;
- soggetti coinvolti;
- eventuale periodo di sussistenza del conflitto di interessi.

La tenuta e l'aggiornamento del registro sono affidate al legale rappresentante della Società; a tal fine, gli elementi essenziali delle operazioni per le quali è stata rilevata la sussistenza di una potenziale situazione di conflitto di interessi vengono comunicati tempestivamente a tale soggetto dai Soggetti Rilevanti, che sono altresì tenuti a comunicare tempestivamente il venir meno di possibili situazioni in conflitto.

I dati presenti nel registro, oltre ad essere a disposizione per eventuali richieste pervenute dalle Autorità di Vigilanza, sono utilizzati anche per il riesame periodico della Politica adottata per la gestione dei conflitti di interessi da parte dell'Organo Amministrativo.

9. Inidoneità della mera informativa a risolvere il conflitto di interessi.

Le situazioni di conflitto di interesse devono essere gestite ed evitate, anche rinunciando a gestire specifiche operazioni, quando vi sia il rischio di nuocere agli interessi degli investitori.

L'eventuale informativa agli investitori dell'esistenza di detto rischio non è una soluzione al conflitto di interessi, che deve essere gestito ed evitato in ogni caso.

L'informativa può intervenire a supporto di altre misure e per trasparenza nei confronti degli investitori, ma non deve in alcun modo essere considerata l'unica risposta al problema riscontrato.

